

Codice di Comportamento Professionale

Premessa

Ogni dipendente /collaboratore di Chiappe Revello, nell'esercizio delle attività professionali di Relazioni Pubbliche, deve comportarsi con il pieno rispetto delle regole di condotta professionale formulate dal presente Codice.

Principi e norme attinenti alla qualifica professionale

Obblighi di carattere generale

Articolo 1 – Nell'esercitare la sua attività professionale ogni dipendente/collaboratore è tenuto a rispettare i principi della dichiarazione universale dei diritti umani con riferimento specifico alla libertà di espressione e alla libertà di stampa ed informazione, da cui deriva per effetto concreto il diritto di ogni individuo di ricevere tutte le informazioni; questo con il solo limite che deriva dall'opportuna riservatezza delle informazioni a carattere confidenziale o di segreto industriale.

Articolo 2 – Nell'esercizio della sua attività professionale deve dimostrare onestà, lealtà, nonché integrità personale e professionale, mantenendo elevati principi morali e di buona reputazione. In particolare egli non farà uso di informazioni e commenti che possano trarre in inganno e di informazioni false o devianti. In questo spirito egli vigila sul lavoro proprio e dei propri collaboratori e prende tutte le necessarie misure per impedire il ricorso, anche se casuale, a pratiche o a metodi incompatibili con questo Codice.

Articolo 3 – Le attività di Relazioni Pubbliche debbono essere realizzate con chiarezza e trasparenza; debbono essere immediatamente identificabili come tali e debbono offrire elementi chiari sulla loro origine e non debbono mai tendere ad ingannare o a far commettere errori a terzi.

Articolo 4 – Il dovere di rendere le attività professionali di Relazioni Pubbliche immediatamente identificabili e il dovere di trasparenza di tali attività comportano per i collaboratori di Chiappe Revello l'obbligo di evidenziare, in tutto il materiale informativo all'uopo realizzato, che l'informazione viene diffusa per conto di una azienda o organizzazione, con modalità tali da garantire l'identificabilità e la trasparenza secondo fattispecie.

Articolo 5 – Nei suoi rapporti con gli altri settori della comunicazione sociale e di impresa, il professionista di Relazioni Pubbliche deve rispettare le regole e le pratiche di condotta professionale di tali professioni in modo che da questo suo comportamento non derivi mai un conflitto tra le regole di condotta della professione e la pratica professionale.

Obblighi di carattere specifico verso i committenti e i datori di lavoro

Articolo 6 – I collaboratori di Chiappe Revello non possono assumere incarichi o svolgere attività che comportino conflitto di interessi senza il consenso esplicito del committente o del datore di lavoro interessati.

Articolo 7 – Nell’esercizio della sua attività professionale, ciascun collaboratore deve scrupolosamente mantenere il segreto professionale e la più completa discrezione; in particolare egli non può riferire alcuna informazione confidenziale o di studio o di ricerca ricevuta da un suo committente o datore di lavoro, passato o presente, e fare uso di tale informazione senza l’autorizzazione espressa di tali committenti o datori di lavoro.

Articolo 8 – Ogni collaboratore che ha un interesse finanziario o di affari in una attività diversa da quella per cui opera su un piano professionale di Relazioni Pubbliche, non deve essere condizionato da tali interessi nell’esercizio della sua attività professionale e neppure dare luogo a suggerimenti o raccomandazioni al proprio committente o datore di lavoro senza avere chiarito in primo luogo il proprio interesse personale.

Articolo 9 – Ogni libero professionista che collabori con Chiappe Revello deve accettare solo contratti o rapporti con committenti o con altri datori di lavoro per cui percepirà onorari e compensi commisurati alla prestazione professionale ed eventualmente al raggiungimento di determinati risultati.

Articolo 10 – Ogni collaboratore non può accettare per la propria attività professionale resa ad un committente o altro datore di lavoro – anche se con il consenso di tale committente o datore di lavoro – alcun ulteriore compenso da una terza parte, siano anche sconti o percentuali di qualsiasi tipo.

Articolo 11 – Quando nell’esecuzione di un’attività di Relazioni Pubbliche le iniziative previste possono rendere necessari atti difformi alla condotta professionale, o che implicano un atto contrario ai principi del presente Codice, il collaboratore deve immediatamente informare l’agenzia ed interrompere conseguentemente tali iniziative.

Obblighi nei confronti della opinione pubblica e dei mezzi di comunicazione

Articolo 12 – Lo spirito di questo Codice ed i principi specificati negli articoli precedenti, implicano un costante rispetto da parte di ogni collaboratore di Chiappe Revello del diritto d’informazione e, soprattutto, del dovere di fornire ogni informazione richiesta entro i soli limiti di carattere confidenziale che possono derivare dall’esercizio pratico delle attività di Relazioni Pubbliche; tali principi comportano il rispetto del diritto di indipendenza e di iniziativa dei mezzi di informazione.

Articolo 13 – Ogni collaboratore, nell’esercizio della propria attività professionale, deve rispettare gli interessi pubblici e la dignità dell’individuo. È sua responsabilità personale comportarsi sempre correttamente e onestamente con i suoi committenti e datori di lavoro, passati e presenti, con i mezzi di comunicazione, con il pubblico e con i colleghi e collaboratori. . Di conseguenza egli non deve consapevolmente, o per imperizia, distribuire informazioni false o devianti e deve usare la massima cura per evitare che questo accada inavvertitamente.

Egli ha un preciso dovere di mantenere l’integrità e la completezza dell’informazione. Egli non deve compiere alcuna attività che tenda a corrompere l’integrità dei mezzi di comunicazione.

Articolo 14 – Ogni collaboratore deve operare costantemente per presentare in forma obbiettiva l'organizzazione per cui opera. Egli non può creare organizzazioni che, sotto il velo di un'attività fittizia, in realtà servano a realizzare secondi fini o interessi particolari di un suo committente o datore di lavoro; in tal senso non potrà mai avvalersi dell'opera di organizzazioni costituite a tale scopo.

Articolo 15 – Quando risulti necessario ai fini dell'informazione – e sempre nei limiti dei principi del presente Codice – ogni collaboratore può acquisire spazi su mezzi di informazione in conformità con le regole, gli usi e la pratica di tali mezzi di informazione e nel rispetto delle norme etiche e di condotta di tali mezzi.

Articolo 16 – Quando per la realizzazione di attività professionali di Relazioni Pubbliche il collaboratore deve ricorrere alla collaborazione professionale di un giornalista, è tenuto a verificare che la prestazione richiesta sia ammessa dall'editore per cui presta la propria opera. Gli è fatto altresì obbligo di predisporre un elenco permanentemente aggiornato delle collaborazioni di giornalisti di cui si avvale per lo svolgimento delle proprie attività professionali di Relazioni Pubbliche, con l'indicazione dei relativi ambiti di collaborazione.

Obblighi di carattere specifico per l'informazione economica e finanziaria

Articolo 17 – Ogni iscritto collaboratore non può far uso direttamente o indirettamente di informazioni riservate di carattere economico o finanziario di cui venga a conoscenza nell'esercizio della propria attività professionale di Relazioni Pubbliche sino al momento in cui le stesse informazioni non risultino essere note, in modo certo e obiettivo, alla generalità dei pubblici. Egli deve di conseguenza astenersi da qualsiasi negoziazione il cui oggetto sia il risultato di informazioni acquisite nell'ambito della propria attività professionale.

Obblighi specifici per la rappresentanza legittima di interessi privati presso le istituzioni

Articolo 18 – Ogni collaboratore, quando nello svolgimento della propria attività professionale svolge attività di informazione o di rappresentanza di interessi presso le pubbliche istituzioni a livello nazionale, regionale o locale, ha l'obbligo di non offrire o fornire direttamente o indirettamente regali, inviti e rimborsi spese, che vadano al di là delle abituali forme di cortesia o che non abbiano un valore meramente simbolico, ai membri delle istituzioni a livello nazionale, regionale o locale così come ai funzionari dipendenti di tali istituzioni. Egli deve altresì astenersi dall'offrire direttamente o indirettamente ai membri delle istituzioni e ai funzionari delle medesime istituzioni, la libera e gratuita disponibilità di servizi, materiali o attrezzature di valore tale da poter influenzare decisioni o transazioni di interesse del committente per cui opera.

Obblighi del collaboratore verso altri colleghi/professionisti

Articolo 19 – Ogni collaboratore deve astenersi da forme di concorrenza sleale nei confronti degli altri colleghi e professionisti. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 22, egli non deve mai agire o parlare in modo da danneggiare la reputazione professionale di altri.

Obblighi di vigilanza nei confronti di dipendenti e collaboratori

Articolo 20 – Chiappe Revello si impegna a vigilare affinché i propri dipendenti e collaboratori o consulenti, operino nel pieno rispetto delle norme del presente codice di comportamento nello svolgimento delle attività professionali di Relazioni Pubbliche ad essi affidate.

Obblighi verso la professione

Articolo 21 – Nell'esercizio della sua attività professionale ogni collaboratore deve comportarsi in modo che la sua condotta non possa essere mai di pregiudizio alla reputazione delle attività professionali di relazioni pubbliche e dell'agenzia.

Articolo 22 – La reputazione della sua professione costituisce una responsabilità diretta per ciascuno dei collaboratori di Chiappe Revello

Ogni collaboratore ha il dovere non solo di rispettare egli stesso questo Codice, ma di collaborare nel farne più compiutamente conoscere e rispettare le norme. Egli ha il dovere morale di riferire alla direzione dell'agenzia qualsiasi violazione del Codice di cui venga a conoscenza e di prendere tutte le iniziative in suo potere per assicurare che le norme siano osservate ed applicate, altrimenti sarà egli stesso considerato responsabile e soggetto alle relative sanzioni.

Adottato da Chiappe Revello nel corso dell'Assemblea del CdA del 14/09/2012